



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Via S. Pertini 27 - tel 0331 971000 – fax 0331 971053

E-mail: areavigilanza@comune.castellettosopraticino.no.it

ORDINANZA N 79 DEL 02-08-2023

Oggetto:

TAGLIO VEGETAZIONE NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA COMMERCIO PUBBLICI ESERCIZI

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 34/2022 del 29.12.2022, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 50, comma 10 e 109 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni-Enti Locali, è stato conferito allo scrivente l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza;

Richiamato, altresì, il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli articoli relativi alle competenze dei responsabili e la forma dei provvedimenti da essi adottati;

Visto l'art. 107 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza);

Vista la crescente incuria dei terreni e la conseguente crescita incontrollata di piante e arbusti a ridosso delle strade carrabili e pedonali e aree a uso comune;

Considerato che recenti eventi meteorologici avversi hanno evidenziato la fragilità di numerosi esemplari arborei che sono caduti dalle proprietà confinanti sulla pubblica via causando danni a persone e cose;

Richiamata altresì la circolare n. 14522/114/113 Uff. III – Prot. Civ. del 22/05/2023 con cui si è rappresentata l'esigenza di adottare ogni misura preventiva di pulizia lungo i tratti viari e ferroviari attraverso la rimozione di sterpaglie e vegetazione incolta al fine di ridurre il rischio incendi ed evitare conseguenze dannose per la pubblica e privata incolumità;

Richiamato l'art. 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita: "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi

specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.";

Visti altresì gli art.29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, (D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.) che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri ed opere di sostegno, ripe, condotte delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

Visto altresì l'art. 18 del vigente Regolamento di Polizia Urbana che così dispone:

1 I rami e le siepi che da proprietà private sporgono su area pubblica o su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, devono essere potati a cura dei proprietari o locatari; gli stessi devono inoltre provvedere alla costante rimozione delle foglie e/o dei residui vegetali caduti sulle aree predette, la cui provenienza sia a loro riconducibile.

2 I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

3 Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Ribadito che:

- la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed anche alla leggibilità della segnaletica, specie in concomitanza con eventi meteorologici che caratterizzano le condizioni climatiche della zona;
- la presenza di vegetazione erbacea ed arbustiva nei terreni incolti può causare problemi sia di ordine igienico-sanitario per la presenza di fauna minore e insetti nocivi, sia di innesco e propagazione incendio;

Tenuto conto che la mancanza di ordinaria manutenzione delle aree interessate dalla presenza della flora, oltre a restringere e danneggiare le sedi stradali, costituisce grave pericolo per la circolazione del traffico, in quanto viene limitata la distanza di visuale libera e talvolta, in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità, tronchi e rami delle alberature finiscono per ingombrare la carreggiata rappresentando ostacolo e pericolo per il transito dei veicoli e pedoni;

Ritenuto, pertanto, indifferibile ed urgente richiedere ai privati proprietari dei suoli di provvedere al taglio delle siepi e rami e delle piante e arbusti in genere che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e comunque invadenti le fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastruttura ad uso pubblico e di pubblico servizio e transito e che comunque, potenzialmente, possano pregiudicare la sicurezza degli utenti della strada in caso di situazione meteorologiche avverse;

Evidenziato che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere

assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità al fine di preservare l'incolumità degli utenti e della mobilità in genere;

Accertato che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche sono tenuti a mantenere le condizioni di sicurezza sopraindicate e mantenere i propri fondi in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità;

Visto lo statuto comunale;

ORDINA

a tutti i proprietari confinanti con le strade Statali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico del Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) di:

- Tagliare siepi, arbusti e rami che invadono strade pubbliche e marciapiedi, che creano problemi di visibilità alla circolazione stradale o che non consentono il passaggio pedonale e ciclabile ovvero che si trovano ad una quota inferiore a metri 4,00 dal piano viabile;
- Verificare lo stato vegetativo delle essenze presenti sui propri fondi ed abbattere eventuali piante pericolose che minacciano di cadere sulla sede stradale perché secche, protese o piegate verso la strada, o per qualsiasi altra causa;
- Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, nascondono la segnaletica o ne limitano la leggibilità ovvero diminuiscono o impediscono l'illuminazione delle strade;
- Potare gli alberi che possono provocare danni ed interruzioni alle linee elettriche e telefoniche;
- Rimuovere ramaglie e alberi, nel più breve tempo possibile, che per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, potrebbero cadere sulle strade provinciali, comunali o vicinali ad uso pubblico.

Avverte che:

- Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente entro 30 giorni dalla pubblicazione della seguente ordinanza all'albo pretorio del Comune di Castelletto Sopra Ticino e successivamente ripetuti periodicamente almeno due volte all'anno.

- **Nell'eventualità in cui il taglio debba avvenire in aree protette soggette a tutela ambientale, dovranno essere seguite, in via ordinaria, le disposizioni ambientali e forestali vigenti, dettate dall'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, fatte salve motivazioni di contingibilità ed urgenza.**
- Il materiale proveniente dal taglio di piante e alberi pericolosi, rami secchi, cespugli dovrà essere rimosso a cura e spese dei proprietari interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltito a norma di legge.
- In caso di inottemperanza al presente provvedimento l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori in danno agli inadempienti fatto salvo ogni ulteriore responsabilità.

Dispone che

- Gli agenti del Comando di Polizia Locale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.
- La presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione dell'Albo Pretorio online Comunale e sul sito del Comune www.comune.castellettosopraticino.no.it
- Copia della presente venga inviata a:
 - a) Prefettura di Novara
 - b) Provincia di Novara
 - c) Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore
 - d) Consorzio del Ticino
 - e) Comando Stazione Carabinieri di Castelletto Sopra Ticino

Ai sensi dell'art.8 della Legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è: il Responsabile dell'Ufficio Vigilanza dott.ssa Cammarata Maria Angela

Potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al numero 0331 971000.

Sanzioni

Il mancato rispetto della presente ordinanza verrà sanzionato, qualora ne ricorrano i presupposti:

- Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 285/92 e succ. modifiche ed integrazione (C.d.S); senza ulteriore ordinanza confermativa ma con le procedure previste dal citato C.d.S.;
- Ai sensi dell'art 92 comma 1 lett. b) del Regolamento di Polizia Urbana

Al proprietario del fondo verranno addebitate ulteriori spese in caso di intervento sostitutivo del Comune.

È fatta salva la responsabilità civile e penale del proprietario dei fondi in caso di sinistro che interessi persone o cose dovuto all'inottemperanza del presente provvedimento.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Lorenzo Maffioli

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i